



Atto Dirigenziale n° 1121/2021

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**Proposta n° 356/2021**

**OGGETTO: DITTA CAVA DI BARCO DI APPIANI DANILO & C. S.N.C. CON SEDE LEGALE IN VIA BOMPENSIERO N. 6 NEL COMUNE DI VILLACHIARA BS. RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (SOSTITUZIONE DEL FRANTOIO A NOLEGGIO CON UN FRANTOIO DI PROPRIETÀ MARCA REV TIPO GCV 90 N. MATRICOLA 10487) DELL'AUTORIZZAZIONE N. 4530 DEL 02/12/2010 PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R5) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ, DEPOSITO DI EOW "AGGREGATI RICICLATI", DELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI VILLACHIARA (BS) VIA BOMPENSIERO N. 6. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.**

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità ambientale e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per

Documento Firmato Digitalmente



l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;

- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento regionale 29.03.2019 n. 6 recante “disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell’art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

**Premesso** che la ditta CAVA DI BARCO codice fiscale 02149570174 con sede legale in Via Bompensiero n. 6 nel comune di Villachiara è titolare di:

- Autorizzazione n. 4530 del 02/12/2010, avente per oggetto: “*Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e all’esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi nell’insediamento ubicato in Comune di Villachiara, Via Bompensiero – Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;*” volturata alla ditta con atto dirigenziale n. 501 del 27/01/2014;
- Atto dirigenziale n. 2508 del 22/04/2014, avente ad oggetto: “*Modifica dell’autorizzazione n. 4530 del 02/12/2010 e s.m.i., mediante integrazione dell’allegato tecnico A con la “Sezione C (Emissioni)”, contenente le condizioni e prescrizioni relative all’impianto di captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera provenienti dall’insediamento ubicato in comune di Villafranca in Via Bompensiero*”;
- Atto dirigenziale n. 7657/2015 del 02/11/2015, avente ad oggetto: “*Modifica ed integrazione dell’autorizzazione di cui all’atto dirigenziale n. 4530 del 02/12/2010 e s.m.i., per la realizzazione di varianti sostanziali presso l’insediamento ubicato in Comune di Villachiara (BS) in Via Bompensiero. Art. 208 del d. lgs. 3 aprile 2006 n., 152 e smi*”

**Rilevato** che la ditta CAVA DI BARCO (codice fiscale 02149570174) ha presentato istanza in data 30/05/2020, registrata al P.G. provinciale con il n. 77484 in data 03/06/2020, tendente ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione n. 4530 del 02/12/2010;

**Dato atto** che l’istanza, come previsto dall’art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è comprensiva della documentazione tecnica dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera);

**Preso atto** che con nota Prot. 165337 del 04/11/2020 questa Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990, con richiesta alla ditta di integrare la documentazione per valutazione delle emissioni in atmosfera e la documentazione per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo;

**Tenuto Conto** che dalla verifica tecnico-amministrativa si è rilevato che l’istanza non è di mero rinnovo ma costituisce anche variante in quanto la ditta nella relazione tecnica ha previsto la sostituzione del frantoio a noleggio con un frantoio di proprietà Marca REV Tipo GCV 90 n. matricola 10487, eliminazione dell’area per il deposito di rifiuti contenenti amianto e ridefinizione mappali a seguito di frazionamenti;

**Considerato** che:

- con nota prot. 166919 del 06/11/2020 questa Provincia ha richiesto l’estensione della garanzia finanziaria n. 40301391000014 del 29/06/2016 per ulteriori di 12 mesi;
- con note del 16.12.2020 e 30.12.2020 la ditta ha trasmesso le appendici firmate digitalmente;

Documento Firmato Digitalmente



- con nota prot. 3759 del 11.01.2021 questa Provincia ha accettato le estensioni fidejussorie, e pertanto la ditta ha potuto proseguire l'attività;

**Vista:** la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 27/11/2020, registrata al P.G. provinciale con il n. 181464 in data 30/11/2020;

**Rilevato che:**

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 7 – Mappali 243 e 249 del NCTR del Comune di Villachiara e, secondo quanto prevede il vigente PGT, ricade in zona "Aree per cantiere trattamento inerti";
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.G.P. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo per il rilascio del provvedimento;
- il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento;

**Vista** la nota n. 191387 del 16/12/2020 con la quale la Provincia ha convocato la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 208, comma 3, del d.lgs. 152/2006 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, legge 241/1990, invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte;

**Rilevato** che il Comune di Villachiara, l'Arpa Lombardia Dipartimento di Brescia e l'ATS di Brescia non hanno trasmesso le proprie determinazioni e pertanto sono da ritenersi acquisiti gli assenti senza condizioni come stabilito dell'art. 14bis Legge 241/1990;

**Rilevato che:**

- con nota del 11/02/2021 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "Emissioni" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 28/01/2021 l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque assimilate alle domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, e indicazioni in merito alla raccolta ed utilizzo delle acque meteoriche, che risulta inserito nella Sezione "Scarichi Idrici" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Vista** la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- la scheda tecnica del nuovo frantoio Marca REV Tipo GCV 90 n. matricola 10487, ha una potenzialità massima (160 t/h), inferiore a quanto autorizzato (180 t/h) con atto n. 4530 del 02/12/2010;
- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti all'esercizio delle seguenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, deposito di Eow "Aggregati riciclati" sono riportati nell'allegato A Sezione "Rifiuti" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 44803 in data 19/03/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **181.921,24 (Euro centottantunomilanovecentoventuno/24)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di 2.700 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso pari a € 47.687,40
- messa in riserva di 4.000 mc di aggregati in attesa di certificazione € 70.648,00

Documento Firmato Digitalmente



- deposito preliminare/messa in riserva di 40 mc di rifiuti speciali decadenti dall'attività non
- pericolosi pari a € 7.064,80
- trattamento (R5) di un quantitativo annuo di 60.000 t/a di rifiuti speciali
- non pericolosi destinati a recupero, pari a € 56.521,04

**Stabilito** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente "Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Triennio 2020 – 2022", approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 30/01/2020;

**RITENUTO** che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n. 4530 del 02/12/2010 ed autorizzazione alle varianti non sostanziali per l'esercizio di operazioni messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, deposito di Eow di aggregati riciclati, nell'insediamento ubicato in comune di Villachiarà Bs Via Bompensiero n. 6, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico Sezione "Rifiuti", Sezione "Emissioni" e Sezione "Scarichi Idrici" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 4530 del 02/12/2010 e s.m.i. alla ditta CAVA DI BARCO di Appiani Danilo & C. s.n.c., con sede legale in Via Bompensiero n. 6 nel Comune di Villachiarà (BS), e di autorizzare la realizzazione delle varianti, nelle premesse citate, relative nell'insediamento ubicato in Comune di Villachiarà (Bs) Via Bompensiero n. 6, secondo le indicazioni ed alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico Sezione "Rifiuti", Sezione "Emissioni" e Sezione "Scarichi Idrici" e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06:
  - a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;
  - b. autorizzazione agli scarichi delle acque assimilate alle domestiche negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e del R.R. 6 del 29.03.2019;
3. di stabilire che la ditta comunichi a questa Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, l'installazione del nuovo impianto di frantumazione frantoio Marca REV Tipo GCV 90 n. matricola 10487;
4. di dare atto che:
  - a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
  - b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - c. fino alla definitiva entrata in vigore del Registro Elettrico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Documento Firmato Digitalmente



- (R.E.N.T.R.I.) istituito con il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito in Legge con Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
  - e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
  - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
  - g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
  - h. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
  - i. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal d.lgs. 101/2020, facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
  - j. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato Sezione (emissioni) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
  - k. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
    1. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - m. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - n. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
  - o. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
  - p. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
  - q. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

Documento Firmato Digitalmente




5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/2006, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
7. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
8. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;
9. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "Emissioni";
10. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, "Scarichi Idrici";
11. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 181.921,24 (Euro centottantunomilanovecentoventuno/24) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
13. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
14. che il presente atto venga comunicato alla ditta Cava di Barco di Appiani Danilo & C. s.n.c. con sede legale in Via Bompensiero n. 6, nel comune di Villachiarà (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: cavadibarcosnc@totalpec.it);
15. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Villachiarà, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia e all'A.T.S. di Brescia;
16. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

Documento Firmato Digitalmente



GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 24-03-2021

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>

